

CONVENZIONE IN MATERIA DI RAPPORTI FINANZIARI E VALUTARI  
TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA REPUBBLICA ITALIANA

La Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana,  
Vista la Convenzione italo-sammarinese di Amicizia e Buon  
Vicinato del 31 marzo 1939 ed i successivi Accordi Aggiuntivi;

Considerata la peculiarità dei rapporti tra di esse  
esistenti, nonché la particolare situazione geografica della  
Repubblica di San Marino;

Riconosciuta l'opportunità - nell'interesse reciproco di un  
ulteriore miglioramento delle relazioni in atto - di assicurare alla  
Repubblica di San Marino la possibilità di regolare in maniera  
autonoma il libero movimento, sotto il profilo valutario, delle merci,  
dei servizi e dei capitali fra i due Paesi;

hanno convenuto quanto segue:

1. La Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana si impegnano, sotto il profilo valutario, a non ostacolare il libero movimento di merci, servizi e capitali tra i due Paesi, fermo restando quanto detto nel successivo punto 4.
2. La Repubblica italiana si impegna a riconoscere alle persone fisiche e giuridiche residenti in San Marino la stessa posizione valutaria riconosciuta alle persone fisiche e giuridiche residenti in Italia.
3. La Repubblica di San Marino si impegna a recepire sostanzialmente nel proprio ordinamento la normativa valutaria italiana comprese le clausole di salvaguardia, adeguandolo con la tempestività richiesta dalle circostanze ai mutamenti dell'ordinamento valutario italiano prontamente comunicati alla controparte.

4. Le Autorità sammarinesi si impegnano ad evitare, nelle forme ritenute più opportune che, nei rapporti delle istituzioni creditizie e finanziarie, aventi sede legale o dipendenze in San Marino, con residenti italiani si creino, sotto i vari profili, condizioni concorrenziali distorsive rispetto a quelle presenti in Italia.

La verifica del costante mantenimento di un quadro disciplinare che realizzi detto obiettivo è demandata ad un Comitato di contatto costituito, da una parte, dalle Autorità valutarie competenti della Repubblica di San Marino e, dall'altra, dai rappresentanti designati dal Ministero del Tesoro e dalla Banca d'Italia; il Comitato si riunisce di regola una volta l'anno e comunque su richiesta di una delle Parti. Ove necessario, potranno far parte di detto Comitato le altre Amministrazioni eventualmente interessate.

5. Al fine di assicurare un corretto e ordinato funzionamento delle istituzioni creditizie e finanziarie, le Autorità sammarinesi si impegnano a mantenere un adeguato sistema di vigilanza.

6. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo ad essi demandata, l'Organo di vigilanza di San Marino e la Banca d'Italia possono procedere allo scambio di dati ed informazioni sulla struttura e sull'operatività delle istituzioni vigilate. I dati e le informazioni così acquisiti sono tutelati, nei limiti previsti da ciascun ordinamento, dal segreto d'ufficio.

7. Nel comune interesse dei due Paesi, le Autorità sammarinesi si impegnano ad adottare, nelle forme ritenute più opportune, gli strumenti idonei a perseguire le finalità proprie della normativa emanata dall'Italia in materia di monitoraggio fiscale, di riciclaggio e contenimento dell'uso del contante nelle transazioni. A tal fine, verrà costituita una Commissione Mista della quale faranno parte le Amministrazioni di volta in volta interessate.

8. La presente Convenzione è corredata, per la parte valutaria, di un apposito Atto Aggiuntivo, considerato di essa parte integrante.

9. La presente Convenzione avrà durata illimitata, salvo denuncia di una delle Parti con preavviso di sei mesi. Essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello dell'ultima comunicazione del completamento delle procedure interne.

Fatto a *Roma* il *2 maggio 1991*

PER

LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

*F. Schifelli*

PER

LA REPUBBLICA ITALIANA

*F. De Michelis*

ATTO AGGIUNTIVO ALLA "CONVENZIONE IN MATERIA DI RAPPORTI  
FINANZIARI E VALUTARI TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO  
E LA REPUBBLICA ITALIANA"

In relazione alla "Convenzione in materia di rapporti finanziari e valutari tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana" di pari data, le Parti convengono quanto segue:

1. L'Istituto di Credito Sammarinese potrà svolgere un'attività in valuta uguale a quella svolta in Italia dalle aziende di credito che godono della qualifica valutaria di banca abilitata ad operatività piena.
2. Le aziende di credito sammarinesi, nell'ambito della normativa valutaria vigente, possono svolgere attività valutaria con l'autorizzazione dell'Istituto di Credito Sammarinese. L'Istituto di Credito Sammarinese potrà riconoscere anche la qualifica valutaria di banca abilitata ad operatività piena, previo accordo con le competenti Autorità italiane circa i criteri da applicare ad ogni singolo istituto di credito, ferma restando la corrispondenza degli ambiti operativi a quelli vigenti in Italia.
3. L'Autorità valutaria della Repubblica di San Marino fornirà all'Ufficio Italiano dei Cambi, in forma aggregata secondo le richieste di quest'ultimo, i dati e le notizie che l'Ufficio medesimo riterrà necessario acquisire, anche con cadenza periodica, in merito alle operazioni effettuate nel settore valutario dall'Istituto di Credito Sammarinese, dalle aziende di credito sammarinesi, ovvero da altri soggetti residenti in San Marino.

L'Ufficio Italiano dei Cambi fornirà in forma aggregata alla Autorità valutaria della Repubblica di San Marino, secondo le richieste di quest'ultima, i dati e le notizie relative alle operazioni del settore valutario effettuate nel territorio della Repubblica italiana da soggetti residenti in San Marino. I problemi operativi che si dovessero di volta in volta presentare potranno essere risolti sulla base di contatti tra l'Autorità valutaria competente sammarinese e l'Ufficio Italiano dei Cambi. A tal fine, l'Autorità valutaria della Repubblica di San Marino appronterà, nelle forme ritenute più opportune, un adeguato sistema di informazioni e di controllo sulle operazioni in valuta effettuate in San Marino, sostanzialmente analogo a quello vigente in Italia.

4. Restano di competenza delle Autorità sammarinesi i procedimenti sanzionatori valutari a carico di persone fisiche e giuridiche residenti in San Marino, per le violazioni ivi commesse.

Fatto a *Roma* il *2 maggio 1991*

PER

LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

*Feluffelli*

PER

LA REPUBBLICA ITALIANA

*Leone Michelis*

CONVENZIONE IN MATERIA DI RAPPORTI FINANZIARI E VALUTARI  
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

La Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino,  
Vista la Convenzione italo-sammarinese di Amicizia e Buon  
Vicinato del 31 marzo 1939 ed i successivi Accordi Aggiuntivi;

Considerata la peculiarità dei rapporti tra di esse  
esistenti, nonché la particolare situazione geografica della  
Repubblica di San Marino;

Riconosciuta l'opportunità - nell'interesse reciproco di un  
ulteriore miglioramento delle relazioni in atto - di assicurare alla  
Repubblica di San Marino la possibilità di regolare in maniera  
autonoma il libero movimento, sotto il profilo valutario, delle merci,  
dei servizi e dei capitali fra i due Paesi;

hanno convenuto quanto segue:

1. La Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino si impegnano, sotto il profilo valutario, a non ostacolare il libero movimento di merci, servizi e capitali tra i due Paesi, fermo restando quanto detto nel successivo punto 4.
2. La Repubblica italiana si impegna a riconoscere alle persone fisiche e giuridiche residenti in San Marino la stessa posizione valutaria riconosciuta alle persone fisiche e giuridiche residenti in Italia.
3. La Repubblica di San Marino si impegna a recepire sostanzialmente nel proprio ordinamento la normativa valutaria italiana comprese le clausole di salvaguardia, adeguandolo con la tempestività richiesta dalle circostanze ai mutamenti dell'ordinamento valutario italiano prontamente comunicati alla controparte.

4. Le Autorità sammarinesi si impegnano ad evitare, nelle forme ritenute più opportune che, nei rapporti delle istituzioni creditizie e finanziarie, aventi sede legale o dipendenze in San Marino, con residenti italiani si creino, sotto i vari profili, condizioni concorrenziali distorsive rispetto a quelle presenti in Italia.

La verifica del costante mantenimento di un quadro disciplinare che realizzi detto obiettivo è demandata ad un Comitato di contatto costituito, da una parte, dalle Autorità valutarie competenti della Repubblica di San Marino e, dall'altra, dai rappresentanti designati dal Ministero del Tesoro e dalla Banca d'Italia; il Comitato si riunisce di regola una volta l'anno e comunque su richiesta di una delle Parti. Ove necessario, potranno far parte di detto Comitato le altre Amministrazioni eventualmente interessate.

5. Al fine di assicurare un corretto e ordinato funzionamento delle istituzioni creditizie e finanziarie, le Autorità sammarinesi si impegnano a mantenere un adeguato sistema di vigilanza.

6. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo ad essi demandata, l'Organo di vigilanza di San Marino e la Banca d'Italia possono procedere allo scambio di dati ed informazioni sulla struttura e sull'operatività delle istituzioni vigilate. I dati e le informazioni così acquisiti sono tutelati, nei limiti previsti da ciascun ordinamento, dal segreto d'ufficio.

7. Nel comune interesse dei due Paesi, le Autorità sammarinesi si impegnano ad adottare, nelle forme ritenute più opportune, gli strumenti idonei a perseguire le finalità proprie della normativa emanata dall'Italia in materia di monitoraggio fiscale, di riciclaggio e contenimento dell'uso del contante nelle transazioni. A tal fine, verrà costituita una Commissione Mista della quale faranno parte le Amministrazioni di volta in volta interessate.

8. La presente Convenzione è corredata, per la parte valutaria, di un apposito Atto Aggiuntivo, considerato di essa parte integrante.

9. La presente Convenzione avrà durata illimitata, salvo denuncia di una delle Parti con preavviso di sei mesi. Essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello dell'ultima comunicazione del completamento delle procedure interne.

Fatto a *Roma* il *2 maggio 1991*

PER

LA REPUBBLICA ITALIANA

*fr. De Michelis*

PER

LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

*Feluffelli*

ATTO AGGIUNTIVO ALLA "CONVENZIONE IN MATERIA DI RAPPORTI  
FINANZIARI E VALUTARI TRA LA REPUBBLICA ITALIANA  
E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO"

In relazione alla "Convenzione in materia di rapporti finanziari e valutari tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino" di pari data, le Parti convengono quanto segue:

1. L'Istituto di Credito Sammarinese potrà svolgere un'attività in valuta uguale a quella svolta in Italia dalle aziende di credito che godono della qualifica valutaria di banca abilitata ad operatività piena.
2. Le aziende di credito sammarinesi, nell'ambito della normativa valutaria vigente, possono svolgere attività valutaria con l'autorizzazione dell'Istituto di Credito Sammarinese. L'Istituto di Credito Sammarinese potrà riconoscere anche la qualifica valutaria di banca abilitata ad operatività piena, previo accordo con le competenti Autorità italiane circa i criteri da applicare ad ogni singolo istituto di credito, ferma restando la corrispondenza degli ambiti operativi a quelli vigenti in Italia.
3. L'Autorità valutaria della Repubblica di San Marino fornirà all'Ufficio Italiano dei Cambi, in forma aggregata secondo le richieste di quest'ultimo, i dati e le notizie che l'Ufficio medesimo riterrà necessario acquisire, anche con cadenza periodica, in merito alle operazioni effettuate nel settore valutario dall'Istituto di Credito Sammarinese, dalle aziende di credito sammarinesi, ovvero da altri soggetti residenti in San Marino.

L'Ufficio Italiano dei Cambi fornirà in forma aggregata alla Autorità valutaria della Repubblica di San Marino, secondo le richieste di quest'ultima, i dati e le notizie relative alle operazioni del settore valutario effettuate nel territorio della Repubblica italiana da soggetti residenti in San Marino. I problemi operativi che si dovessero di volta in volta presentare potranno essere risolti sulla base di contatti tra l'Autorità valutaria competente sammarinese e l'Ufficio Italiano dei Cambi. A tal fine, l'Autorità valutaria della Repubblica di San Marino appronterà, nelle forme ritenute più opportune, un adeguato sistema di informazioni e di controllo sulle operazioni in valuta effettuate in San Marino, sostanzialmente analogo a quello vigente in Italia.

4. Restano di competenza delle Autorità sammarinesi i procedimenti sanzionatori valutari a carico di persone fisiche e giuridiche residenti in San Marino, per le violazioni ivi commesse.

Fatto a *Roma* il *2 maggio 1991*

PER

LA REPUBBLICA ITALIANA

*F. De Michelis*

PER

LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

*F. Felli*